

**COMUNE DI VALLADA AGORDINA**  
**Provincia di Belluno**

***REGOLAMENTO COMUNALE***  
***PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI***

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.11.2012*

*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29/4/2013*

*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2013*

*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2017*

## CAPO I - NORME GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali di questo comune., ad integrazione delle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- alla legge 30 marzo 2001, n. 130;
- alla Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria";
- altre disposizioni igienico-sanitarie attinenti ai servizi funebri e cimiteriali.

### Art. 2 - Responsabilità del Comune.

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

2. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalla prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

### Art. 3 - Obblighi del custode del cimitero.

1. Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri.

## CAPO II - TRASPORTO DELLE SALME

### Art. 4 - Disciplina del trasporto delle salme

1. Per il trasporto delle salme trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché le norme di cui ai capi IV e V della L.R. 18/2010.

### Art. 5 - Trasporto funebre

1. Il trasferimento del cadavere durante il periodo di osservazione non è soggetto ad autorizzazione, fermo l'obbligo di comunicazione della nuova sede ove si trova il cadavere all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo da parte dell'impresa funebre che esegue il trasferimento.

2. Trasporto funebre, inteso come trasporto di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o rinvenimento al luogo di sepoltura o di cremazione non necessita di autorizzazione.

3. L'autorizzazione comunale al trasporto funebre resta formalmente prevista solo per il trasporto di ossa o ceneri e nei casi non contemplati dall'art. 23 comma 2 della L.R. 18/2010.

## CAPO III - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

### Art. 6 - Ricevimento delle salme.

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri, prodotti del concepimento e prodotti abortivi di cui all'art. 34 della legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 :

- a. Nativi del Comune e/o originari del Comune (ossia persone che abbiano l'atto di nascita iscritto o trascritto nel comune di Vallada Agordina);
- b. Coloro i quali siano stati prevalentemente residenti nel Comune di Vallada nel corso della loro vita.
- c. Coloro i quali abbiano già inumato nel cimitero il coniuge o un parente di primo grado.
- d. I residenti in Casa di Riposo (ossia persone che abbiano avuto l'ultima residenza nel comune di Vallada Agordina)
- e. Gli iscritti AIRE.

2. Al di fuori dei casi soprariportati l'inumazione potrà essere autorizzata dalla Giunta in presenza di motivazioni che la giustifichino, con particolare riferimento al legame con il territorio e la comunità. Le decisioni della Giunta verranno comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

#### **Art. 7 - Sepoltura nei giorni festivi.**

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
2. Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il Responsabile del S.I.S.P. (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) o Dirigente Medico suo delegato, il sindaco le autorizza.
3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria del cimitero o in loculo a disposizione del comune per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

#### **Art. 8 - Servizi gratuiti**

- 1 Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge, o specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:
  - a) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
  - b) l'inumazione di salme per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo la normativa vigente.

#### **Art. 9 - Feretri**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui agli art. 30 e 75 del D.P.R. N. 285/90 nonché dall'art. 19 della L.R. n. 18/2010.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. La vestizione ed eventuale pulizia della salma, nonché l'assistenza al medico legale durante la visita cadaverica, è a cura dei familiari o degli addetti alle imprese di pompe funebri.
4. Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti e lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi oggetto non degradabile.

#### **Art. 10 - Divieti di ingresso nei cimiteri.**

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) ai questuanti;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del sindaco;
- d) a chiunque, esclusi gli autorizzati, in occasione delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria o straordinaria. I familiari del grado minore interessati o l'amministratore di sostegno o tutore del deceduto, potranno avvicinarsi al luogo delle operazioni, previo assenso degli operatori cimiteriali, dopo l'esecuzione dello scavo o la rimozione della piastra e la sigillatura;
- e) a chiunque, quando il sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

#### **Art. 11 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) scattare fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

#### **Art. 12 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

## CAPO IV - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

### **Art. 13 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.**

1. Per le inumazioni (sepulture in terra) e le tumulazioni (sepulture in loculi o tombe di famiglia) sono osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle previste dalla L.R. n. 18/2010 e del presente regolamento.

### **Art. 14 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.**

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, vengono eseguite in un momento successivo alla cerimonia funebre.
2. Nell'eventualità che le condizioni atmosferiche (terreno ghiacciato, forti precipitazioni piovose o nevose, ecc...) non consentono la realizzazione dello scavo per l'inumazione, la salma potrà essere temporaneamente deposta nella camera mortuaria del cimitero o in un loculo a disposizione del Comune.

### **Art. 15 – Inumazioni**

1. Sono inumazione le sepulture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie direttamente in terra in campo comune o, se previste, in apposite aree date in concessione per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepulture a inumazione sono regolate dall'art. 36 della L.R. 18/2010 e dal presente regolamento.

3. E' ammessa la collocazione di cassette in zinco contenenti resti mortali e/o urne cinerarie, in loculi, tombe e sepulture in terra di congiunti. In quest'ultimo caso previa posa di un pozzetto in calcestruzzo o altro materiale inerte chiuso sul fondo e su tutti i lati e dotato di coperchio, tale operazione deve essere eseguita a cura e spese dei richiedenti.

4. L'ubicazione dei campi di inumazione speciale (indecomposti, provenienti da estumulazioni ecc.) verrà individuata dal responsabile del servizio.

### **Art. 16 - Tumulazioni**

1. Sono a tumulazione le sepulture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepulture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dall'articolo 39 e seguenti del presente regolamento.

### **Art. 17 - Posizionamento delle urne sopra la pietra sepolcrale.**

1. In alternativa alla tumulazione le urne cinerarie possono essere posizionate sopra la pietra sepolcrale di una tomba già esistente.
2. L'urna dovrà essere di materiale simile alla tomba e le seguenti misure massime: cm 60 di larghezza, cm 40 di altezza e cm 40 di profondità.

### **Art. 18- Epigrafi.**

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè queste ultime seguite dalla traduzione in italiano.
4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette sono indicati in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto tumulato, oppure, qualora siano conservate due o più urne cinerarie, le generalità complete dei defunti cui appartengono le ceneri. E' consentito il ricordo di altri defunti con brevi espressioni di rito e indicazioni limitate al solo nome e cognome.
5. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi.

### **Art. 19 - Sepolture in campo comune: cippi, lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie. Sepolture in loculi: lapidi.**

1. Nei campi comuni di inumazione ogni fossa è contraddistinta, da un cippo, fornito e messo in opera dall'Amministrazione comunale, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed il numero progressivo riguardante il luogo di sepoltura.
2. Sulle sepolture in campo comune i familiari potranno collocare lapidi, cippi o croci.
3. Le lapidi sepolcrali ed altre ornamentazioni simili dovranno rispettare le seguenti dimensioni standard:

#### SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE

lapide verticale: cippo o croce  
base 30 cm; larghezza 60 cm; altezza 100 cm dal livello del terreno.  
La lunghezza totale dovrà essere delimitata da cordonata avente lunghezza 120 cm spessore minimo 8 cm, come riportato dal disegno allegato al presente regolamento.

4. I materiali consentiti dal colore chiaro e grezzo per il cippo e manufatto. Non è consentito l'utilizzo di materiale lucido. E' consentito anche il ferro battuto o legno di larice.

5. Nel primo periodo e fino a completo assestamento del terreno è consentita la collocazione di contorni fossa, previa autorizzazione comunale, aperti nella parte superiore ed aventi le dimensioni prescritte per le lapidi. Tali manufatti dovranno essere facilmente smontabili e rimontabili anche nel periodo invernale, per permettere al personale comunale incaricato la manutenzione del cimitero. Il Comune non risarcirà eventuali danni ai manufatti sopra descritti qualora non fossero facilmente smontabili.

6. E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copritomba ed altri ornamenti fino ad avvenuto assestamento del terreno e previa autorizzazione comunale.

7. Lapidi, cippi e, ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione.

8. E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti dalle tombe.

9. Gli uffici competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.

10. E' possibile posizionare lapidi o targhe nel cimitero previa autorizzazione comunale tranne nella parte monumentale.

#### **Art. 20 - Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe**

1. E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini. E' assolutamente vietato riporre vasi, fiori o altro nella zona necessaria per il passaggio.

2. Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte e poste negli appositi contenitori dei rifiuti separando la parte organica da quella secca (vaso e pianta). Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali li farà rimuovere d'ufficio, previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o affissa all'ingresso del cimitero per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.

#### **Art. 21 - Materiali ornamentali delle sepolture private**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero.

2. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.

3. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a



carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

#### **Art. 22 - Recupero di piante, foto e altri segni funebri**

1. E' possibile, su richiesta, recuperare i suddetti oggetti purché vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.

2. In caso di mancata richiesta di recupero, tali oggetti diverranno di proprietà dell'Amministrazione comunale.

### **CAPO V - CREMAZIONI**

#### **Art. 23 - Disciplina delle cremazioni**

1. Per la cremazione delle salme trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la legge 30 marzo 2001 n. 130 e legge regionale 4 marzo 2010 n. 18.

#### **Art. 24 - Registro per la cremazione**

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio demografico.

2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

4. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni necessarie alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C., compresa l'indicazione del soggetto incaricato di provvedere alla suddetta pubblicazione e sostenerne la relativa spesa. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

5. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

6. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.

#### **Art. 25 - Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene perfettamente sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente ed infrangibile.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Non possono essere effettuate aperture o fori sull'urna cineraria;
4. L'urna cineraria potrà essere: tumulate nelle apposite celle cinerarie, tumulate insieme a feretri di congiunti, inumata negli appositi spazi o consegnata ad un familiare..
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono depositate nel cinerario comune.

### **Art. 26 – Consegna e destinazione delle ceneri**

1. L'urna cineraria può essere consegnata a un familiare nel rispetto della volontà espressa del defunto, in assenza di impedimenti alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria, su richiesta scritta degli aventi titolo e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Amministrativo.
2. La volontà del defunto per la conservazione delle proprie ceneri è manifestata con le modalità previste dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e art. 47 della legge regionale 4 marzo 2010 n. 18.
3. Nell'istanza per l'affidamento delle ceneri dovranno essere indicati il luogo di conservazione e la persona affidataria dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna.
4. L'urna dovrà essere conservata presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo stabile, protetto da ogni possibile sottrazione o profanazione.
5. Ogni cambiamento del luogo di conservazione dell'urna, all'interno del territorio comunale, dovrà essere preventivamente comunicato al comune.
6. Il trasferimento dell'urna in cimiteri o l'affidamento a soggetti diversi nell'ambito del territorio comunale dovrà essere preventivamente comunicato al comune.
7. L'affidatario dovrà assicurare la propria diligente custodia, garantendo che l'urna non venga sottratta o profanata.
8. Il Comune, tramite la polizia locale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare e sull'integrità del sigillo apposto sull'urna.
9. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, e quello del defunto medesimo. Se l'affidatario intenda, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, l'urna dovrà essere riconsegnata al Comune per la conservazione in cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa vigente, a cura, onere e diligenza dell'affidatario.
10. Dell'avvenuta consegna dell'urna viene redatto apposito verbale con le modalità previste dall'art. 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 , n. 285 e art. 49 comma 3 della legge regionale 4 marzo 2010 n. 18.

## **Art. 27 - Dispersione delle ceneri**

1. Per la dispersione delle ceneri trovano applicazione le norme previste dall'art. 50 della legge regionale 4 marzo 2010 n. 18.
2. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita /non è consentita :
3. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada). E' vietata la dispersione aerea.
4. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso dei proprietari. L'assenso può essere anche comprovato nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi.
6. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
7. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
8. La dispersione deve avvenire per aspersione.
9. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla art. 3, comma 1, numero 2. lettera b), della Legge n. 130/2001 cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. In quest'ultimo caso la dispersione è a titolo oneroso, secondo le tariffe vigenti. Nell'apposita area cimiteriale, se prevista, è consentita la dispersione delle ceneri mediante aspersione. La dispersione nell'area cimiteriale è a titolo oneroso.
10. A dispersione avvenuta il soggetto autorizzato alla dispersione dovrà rendere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al luogo e data della dispersione, nonché alle modalità di smaltimento dell'involucro nel quale erano contenute le ceneri.

## **CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 28 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.**

1. Per le esumazioni (per salme poste in tomba in terra) ed estumulazioni (per salme poste in loculi o tombe di famiglia) si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle previste dagli artt. 39 e 40 della L.R. 04/03/2010 n. 18, la Circ. Min. Sanità n. 10 del 31/7/1998 e quelle integrative di questo regolamento.

### **Art. 29 - Esumazione ordinarie.**

1. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni possono essere eseguite tutti gli anni dopo 30 anni dall'inumazione. L'esumazione potrà essere eseguita anche prima del decorso dei trent'anni qualora la tomba sia lasciata in un evidente stato di abbandono oppure qualora sia resa necessaria per la mancanza di posti liberi.

2. Novanta giorni prima dell'esumazione viene inviata una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad uno dei parenti più prossimi. Entro 30 gg dalla ricezione dovrà pervenire la scelta della destinazione delle ossa nonché della modalità di comunicazione da parte degli uffici comunali del giorno e ora dell'esumazione. (Tali modalità potranno essere a scelta: tramite telefonata, e-mail o posta elettronica certificata oppure posta ordinaria). Il parente interessato avrà cura di informare gli altri di pari grado. Qualora esistano parenti di grado più prossimo, sarà cura del ricevente informare immediatamente l'Ufficio Anagrafe. Qualora il parente individuato non risponda nei 30 gg previsti viene sollecitato con lettera raccomandata a far pervenire entro 10 gg la scelta della destinazione delle ossa. Se non perviene la scelta nei termini dei 10gg o il parente si rifiuta, anche verbalmente, di rispondere i resti verranno deposti nell'ossario comune.

3. Verrà dato avviso dell'esumazione almeno 60 gg prima tramite avviso pubblicato nell'albo on line del Comune di Vallada, sulla porta del cimitero e sulle principali bacheche nel territorio comunale.

4. I resti dei defunti per i quali non sia stato possibile risalire ad un erede nei gradi previsti dagli artt. 74 e seguenti del Codice Civile verranno deposti nell'ossario comune. I nominativi delle persone di cui non si è risalito agli eredi dovranno essere pubblicati nell'albo comunale.

5. La destinazione delle ossa potrà essere la tumulazione (loculo concesso ai familiari, o insieme al feretro di un congiunto) oppure l'ossario comune. In caso di cremazione delle ossa la destinazione potrà essere una di quelle definite dagli artt. 26 e 27 del presente Regolamento.

6. Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, è comunicato tramite le modalità scelte dall'interessato ai parenti più prossimi o all'amministratore di sostegno o tutore, il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi con le modalità previste dall'art. 10 lett. d) del presente regolamento.

### **Art. 30 - Esumazioni straordinarie.**

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed art. 39 della L.R. 18/2010.
2. Non sono consentite esumazioni straordinarie al di fuori dei casi previsti al primo comma di questo articolo.
3. Le esumazioni straordinarie, prima del prescritto turno di rotazione, richieste dai parenti del defunto, per il trasferimento della salma in altre sepolture o per la cremazione, sono eseguite a cura e spese dei richiedenti, che vi provvederanno con ditta esterna nel rispetto delle norme del presente regolamento e della normativa statale e regionale in materia.

### **Art. 31 – Estumulazioni ordinarie**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 40 della L.R. n. 18/2010.

### **Art. 32 – Estumulazioni straordinarie**

1. Il Sindaco può autorizzare l'estumulazione di feretro per il trasporto in altra sede anche durante il periodo di concessione. In tal caso, il Dirigente Medico del S.I.S.P. (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica), deve accertare previamente l'idoneità del feretro al trasporto.

2. Il Sindaco può autorizzare, per lo scopo di cui al successivo art. 49, l'estumulazione di salme tumulate nelle sepolture private da più di 50 anni e l'inumazione delle stesse in terra per completarne la mineralizzazione.

### **Art. 33 - Traslazioni**

1. Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture private all'interno del cimitero di Vallada Agordina. Le estumulazioni per traslazioni salme sono effettuate a cura e spese dei parenti, che vi provvederanno con ditta esterna previa autorizzazione del Sindaco e nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

### **Art. 34 - Ossario comune**

1. Nel cimitero è istituito l'ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. L'ossario deve essere tenuto con cura, affinché le ossa non siano visibili.

### **Art. 35 - Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune**

1. Qualora venga liberato un loculo o un ossario in quanto le salme e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulati siano stati rimossi per essere deposti in campo comune, ossario comune o cinerario comune, i manufatti rimasti vuoti rientrano nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

## **CAPO VII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO**

#### **Art. 36 - Lavori privati nei cimiteri.**

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza l'assenso del comune.
2. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

#### **Art. 37 – Smaltimento dei materiali.**

1. I materiali di risulta dei lavori edili sono di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.
2. Altro materiale, come ad esempio i contorni fossa o le croci in legno, dovrà essere smaltito dalla ditta incaricata della posa in opera della tomba.

#### **Art. 38 - Manutenzione delle sepolture**

1. La manutenzione delle sepolture deve essere effettuata a cura e spese degli interessati.
2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro.
3. Nel caso di inadempienza, e previa diffida, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

#### **Art. 39 - Opere private - Vigilanza.**

1. L'ufficio tecnico comunale e la Polizia Locale hanno competenza per la vigilanza, il controllo di tutte le opere private nei cimiteri.

### **CAPO VIII - CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE**

#### **Art. 40 – Sepolture private**

1. Il Comune può concedere a privati o ad Enti:
  - a) Aree o tombe di famiglia;
  - b) Loculi per la tumulazione;
  - c) Cellette/ossari per i resti mortali o ceneri.

#### **Art. 41 - Limiti alle concessioni.**

1. La concessione di sepolture private è limitata a:

a. Nativi del Comune e/o originari del Comune (ossia persone che abbiano l'atto di nascita iscritto o trascritto nel comune di Vallada Agordina);

b. Coloro i quali siano stati prevalentemente residenti nel Comune di Vallada nel corso della loro vita.

c. Coloro i quali abbiano già inumato nel cimitero il coniuge o un parente di primo grado.

d. I residenti in Casa di Riposo (ossia persone che abbiano avuto l'ultima residenza nel comune di Vallada Agordina)

e. Gli iscritti AIRE.

2. Le eventuali richieste non rientranti nel comma precedente e per casi speciali saranno esaminate dalla Giunta con le stesse modalità di cui all'articolo 6, comma 2, tenuto conto della disponibilità di loculi o ossari.

#### **Art. 42 - Divieti di concessione.**

1. Le concessioni di sepolture private non possono essere fatte:

a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;

b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

### **CAPO IX - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI**

#### **Art. 43 - Atto di concessione.**

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 39 sono fatte, a seguito di richiesta, con atto scritto. Le richieste saranno esaminate secondo l'ordine di arrivo.

2. L'atto di concessione è redatto e sottoscritto dal Responsabile del Servizio.

#### **Art. 44 - Durata delle concessioni.**

1. Le concessioni delle sepolture private, di cui al precedente articolo 39, sono sempre temporanee ed hanno la durata di :

- anni 30 .per i loculi;

- anni 30 per gli ossari o cellette;

2. La decorrenza della concessione decorre dalla data di occupazione.

3. La durata trentennale potrà essere diminuita di dieci anni qualora sorgano problemi di spazio.

4. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo articolo 50, i

manufatti tornano nella piena disponibilità del comune, anche se realizzati a spese dei concessionari.

5. Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 di durata eventualmente eccedente i 99 anni possono essere revocate trascorsi 50 anni dall'ultima sepoltura che le ha rese complete, così come previsto dall'art. 92 del DPR 285/90.

6. Per le concessioni rilasciate anteriormente al presente regolamento seguono le norme presenti al momento della redazione dell'atto di concessione.

#### **Art. 45- Tariffa delle concessioni**

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della tariffa in vigore al momento della richiesta di concessione.

#### **Art. 46 - Aveni diritto all'uso.**

1. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del concessionario e ai parenti di primo grado.

2. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 è consentita, a richiesta dei concessionari, la tumulazione di persone non parenti, ma che risultino essere state con loro conviventi.

3. E' altresì consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze nei confronti del concessionario. (ad es. erede testamentario).

#### **Art. 47 - Ammissione alla tumulazione.**

1. Nelle sepolture concesse sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

3. Il diritto alla sepoltura nelle tombe di famiglia si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo quanto previsto al successivo art. 49.

#### **Art. 48 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.**

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

#### **Art. 49 - Modifica sepolture private per estumulazioni**



1. I titolari di concessione di una tomba di famiglia possono richiedere al Sindaco l'autorizzazione all'estumulazione delle salme ivi sepolte da più di 50 anni e utilizzare la tomba per un pari numero di nuove sepolture.

2. Le operazioni di estumulazione saranno a cura e a spese dei privati richiedenti che vi provvederanno con una ditta esterna.

3. Tali operazioni non andranno ad incidere sulla durata della concessione che resterà fissata uguale a quella in vigore prima delle estumulazioni.

## **CAPO X - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI**

### **Art. 50 - Rinnovo delle concessioni.**

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, se richiesto, di ottenere il rinnovo per altri 10 anni delle concessioni mantenendo le sepolture già effettuate.

2. Per esercitare tale diritto, il Responsabile del Servizio informerà uno degli aventi titolo almeno 120 gg prima della scadenza della concessione.

3. Il rinnovo della concessione:

a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo e/o di opere di abbellimento;

b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni, è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

4. I richiedenti, una volta rinnovata la concessione, possono mantenere le sepolture già effettuate o estumulare, a proprio carico e spese, le salme ivi sepolte da più di 20 anni e utilizzare i posti per nuove sepolture.

## **CAPO XI - DECADENZA DELLE CONCESSIONI**

### **Art. 51 - Rinuncia a concessione cimiteriale di sepolture private**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di sepolture private a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti.

2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

3. Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

4. Il sepolcro rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune.

5. La rinuncia determina un atto di retrocessione del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma rapportata al numero residuo di anni di validità della

concessione ed alla tariffa pagata al momento della concessione del loculo, ossario/nicchia o della tomba di famiglia.

6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni.

#### **Art. 52 - Decadenza**

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi :

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione ;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati ;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria ;
- d) quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, previa comunicazione di avvio del procedimento trasmessa al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. Nel casi di irreperibilità la comunicazione verrà notificata con le modalità previste dall'art. 140 del c.p.c.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

#### **Art. 53 - Estinzione di concessione cimiteriale**

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o, in caso di soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### **CAPO XII - NORME TRANSITORIE**

### **CAPO XIII - NORME FINALI**

#### **Art. 54 - Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003, n. 196.

#### **Art. 55 - Leggi ed atti regolamentari.**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

-il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

-al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

-il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

- la legge 30 marzo 2001 n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"

- la legge regionale 04/03/2010 n. 18 "Norme in materia funeraria"

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

#### **Art. 56- Pagamento delle operazioni cimiteriali**

1. Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia.

2. Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria (trasporto, inumazione, estumulazione ecc.) s'intende agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso.

#### **Art. 57 - Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 58 - Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 59 - Sanzioni.**

1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7/bis della legge 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

#### **Art. 60 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.